

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 946}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARTOCCI, CASTIGLIONE, LENOCI, MORO DINO, ACHILLI

Presentata il 16 dicembre 1976

Adeguamento delle retribuzioni dei titolari di contratti e assegni universitari fissate dal decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e interpretazione autentica del sesto comma dell'articolo 4 del medesimo provvedimento

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge non si propone obiettivi generali di riforma universitaria, per i quali i socialisti ribadiscono la necessità di un organico intervento globale, bensì immediati correttivi alla normativa in vigore, finalizzati ad evitare che con l'inizio dell'anno accademico 1976-77 la situazione universitaria registri ulteriori aggravamenti. La presente proposta si riferisce specificamente a questioni relative al personale, ritoccano o interpretando norme delle « misure urgenti »; contestualmente, vengono presentate due proposte su altri temi.

L'articolo 1 riguarda la retribuzione dei titolari di contratti e di assegni universitari, l'importo dei quali era fissato nel 1973 in cifre già esigue allora e rese totalmente insufficienti dalle successive perdite di valore della moneta. È da tenere presente che non vi è nessun meccanismo di adeguamento a tale valore, sicché la lunga azione condotta dalle organizzazioni sindacali per un aumento, su cui si è finalmente raggiunta una intesa col Governo, appare del tutto motivata.

Riteniamo inoltre necessario che la legge indichi l'obbligatorietà del bando dei concorsi per gli assegni, poiché il Ministero della pubblica istruzione non li ha banditi né nel corso dell'anno passato né quest'anno: la necessità di una certezza al proposito è evidente non solo nell'interesse dei giovani che devono conoscere le possibilità loro offerte, ma nello stesso interesse dello sviluppo culturale delle università. Se il Governo avesse la convinzione, che possiamo anche condividere, che 3.000 assegni all'anno costituiscono un numero eccessivo (soprattutto in vista degli sbocchi che è poi possibile offrire al termine del godimento dell'assegno), occorre eventualmente modificare tale numero, ma non certo bandire gli assegni ad arbitrio dell'esecutivo in qualche anno sì e in qualche anno no.

L'articolo 2 costituisce invece solamente una interpretazione autentica del comma delle « misure urgenti » che affermava: « Nuovi incarichi di insegnamento possono essere proposti solo se retribuiti ». Non entriamo qui nel merito delle questioni relative alla legittimità degli incarichi gra-

tuiti, ma esclusivamente nel seguente problema interpretativo: per incarichi gratuiti attivati prima delle « misure urgenti », e pertanto consentiti, il concetto di « nuovi incarichi » si deve applicare o meno quando vi sia una proposta di modifica del titolare dell'insegnamento? Le circolari ministeriali sugli incarichi prevedevano negli anni passati che incarichi gratuiti già attivati potessero essere nuovamente banditi, e decreti rettorali di nuovo conferimento di incarichi di tale tipo furono anche appro-

vati dalla Corte dei conti; modificando i propri precedenti orientamenti, nell'anno passato gli organi di controllo hanno invece negato la ratifica. Si è così determinata l'assurda situazione per cui — senza l'intervento di nuove norme legislative — un docente ha avuto l'incarico ad esempio nell'anno 1974-75, ma riproponendo domanda per l'anno 1975-76 (per i nuovi docenti non si dà infatti luogo a stabilizzazioni) ha visto negare l'attivazione dello stesso corso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli importi lordi di cui all'articolo 5, comma primo, e all'articolo 6, comma primo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati rispettivamente a lire 3.500.000 e a lire 2.700.000.

I bandi nazionale e locali per gli assegni di cui al citato articolo 6 sono obbligatoriamente emanati entro il mese di aprile di ogni anno, e lo svolgimento dei concorsi deve avvenire in modo da consentire la decorrenza dal 1° novembre successivo.

ART. 2.

Il sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, quale risulta dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, è autenticamente interpretato nel senso che incarichi gratuiti di insegnamento già attivati possono essere nuovamente banditi ed eventualmente conferiti a nuovi titolari, secondo la normativa in vigore.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.